R.G. n. 1/2017



## TRIBUNALE DI CAGLIARI

## IL PRESIDENTE DELEGATO

dott. Angelo Leuzzi ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

nella causa di opposizione contraddistinta dal n. 1 del R.G. per l'anno 2017 promossa, ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da:

Avv.

( C.F.

in proprio e quale procuratore di sé

medesimo, domiciliato presso il suo studio sito in

**OPPONENTE** 


contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA., in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via Dante 23 è pure ex lege domiciliato,

**OPPOSTO** 

letti gli atti ed a scioglimento della riserva formulata all'udienza del

osserva:





naczzni
07000000
1/21/06 IT IC
I#: 14Zd55
CA 3 Seria
S.P.A. NG
RUBAPEC S.P.
esso Da: A
IGELO Em
LEUZZI AN
irmato Da:

Con ricorso depositato il 2 gennaio 2017 ha proposto opposizione,	
ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115, avverso il decreto in data col quale	
il giudice di Pace di Cagliari aveva rigettato l'istanza da lui proposta il onde ottenere la	
liquidazione del compenso spettantegli ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – per	
l'attività professionale dispiegata a favore del sig. dapprima nel ricorso per ingiunzione	
proposto nei confronti di e poi nel procedimento di opposizione proposto da	
quest'ultimo Iscritto al n. / R.G.) conclusosi con sentenza n. del al R.G. h.	
- sebbene il suo assistito fosse stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a	
spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari con delibera del	7
prot. n.	<b>4</b>

A fondamento della proposta opposizione l'opponente ha dedotto che il giudice di Pace aveva rigettato l'istanza operando riferimento al disposto della nuova formulazione dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/2002 ( introdotta dall'art. 1 comma 783 della legge 208/2015) secondo cui il decreto il pagamento emesso dal giudice contestualmente la pronuncia del provvedimento che chiude la fase in cui si riferisce la relativa richiesta precisando che per effetto la novella decreto di pagamento ( pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza ) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo di giudizio, a seguito di rituali istanza del difensore tempestivamente presentata prima dell'intervenuta definizione del procedimento, senza che sia possibile provvedere successivamente essendosi il giudice oramai spogliato della protesta s'decidente.

Ciò però senza considerare – ha precisato l'opponente. – che la nuova disposizione non ha introdotto alcun tipo di decadenza, neanche implicita, del diritto alla liquidazione il compenso essendo la ratio della norma ispirata unicamente a realizzare esigenze di accelerazione della procedura di liquidazione.

Tutto ciò premesso, concluso affinché il Presidente del Tribunale, previa revoca del provvedimento opposto, provveda alla liquidazione delle competenze richieste al giudice per l'attività difensionale prestata con la parcella depositata il



Il Ministero della Giustizia ha resistito all'avversa opposizione contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.

L'opposizione è fondata.

È ampiamente documentata in causa l'attività professionale svolta dall'avvocato favore del proprio cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del - .dapprima in sede di ricorso per ingiunzione nei confronti del sig. e, poi, nel procedimento di opposizione proposto da quest'ultimo

Pur a fronte di tale non contestata attività il Giudice di Pace di Cagliari ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso spettante sul rilievo che la stessa sia stata proposta tardivamente, in contrasto con la novella introdotta dall'art. 1 comma 783 della legge 208 del 2015, quando oramai il giudice aveva definito il procedimento e si si era perciò spogliato della propria *potestas decidendi* anche in ordine alla liquidazione richiesta.

L'art. 83 comma 3 bis (introdotto dall'art. 1 comma 783 della legge 208/2015) dispone che il decreto di pagamento deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio a seguito di rituale istanza del difensore.

Non pare contestabile che la *ratio* della disposizione riposi nella volontà del legislatore di superare le prassi instauratesi negli uffici giudiziari nella passata esperienza che consentivano ai legali di presentare l'istanza di liquidazione, mediante deposito di una nota spese, solo dopo la conclusione del processo e al giudice di provvedere sulla correlativa istanza anche a notevole distanza di tempo, allungando a dismisura i tempi della liquidazione.

Ciò premesso, però, neppure dubitarsi che il legislatore, nel perseguire la finalità strategica di accelerazione della procedura di liquidazione, non abbia certo inteso introdurre, per il legale che non si



attenga al deposito della preventiva istanza di liquidazione prima della definizione del giudizio, una decadenza di natura sostanziale dal diritto alla liquidazione del proprio compenso.

E ciò per diversi ordini di argomentazioni.

Anzitutto perché la norma richiamata non prevede espressamente – a differenza di quanto avviene per l'istanza di liquidazione presentata dal CTU quando il giudice abbia già definito il giudizio – alcuna decadenza.

In secondo luogo perché il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade del relativo diritto ben potendo richiederlo con procedimento ordinario o con un'ingiunzione di pagamento (per un'applicazione in termini cfr. Cass. n. 7633 del 2006).

Se pertanto – in assenza di qualsivoglia decadenza di ordine sostanziale – il diritto del legale al proprio compenso non può considerarsi venuto meno in ragione della mancata osservanza del disposto dell'art. 1 comma 783 della legge 208 del 2015, è del tutto logico che tale diritto possa essere riconosciuto nella sede naturale del processo di opposizione ai sensi dell'arti. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, apparendo irragionevole e contrario al principio di economia dei giudizi esporre il legale e l'amministrazione ad un altro giudizio ( quale la procedura per ingiunzione ovvero alla ordinaria procedura di cui all'articolo 702 bis sociale della parte ricorrente).

Nel merito, in base alle indicazioni di cui al D.M. 55 /2014 per la cause di valore pari a euro 300,00, il compenso unico spettante all'avv. per l'attività professionale dispiegata a favore del sig deve essere liquidato nella misura di euro 195,00 per il procedimento monitorio e di euro 240,00 per il procedimento di opposizione, che per effetto della dimidiazione di cui all'art. 130 del D.P.R. individua un importo di euro 97,5 per la fase monitoria e di euro 120,00 per quella di opposizione. oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Tanto premesso, in parziale accoglimento il decreto emesso dal Giudice di Pace di Caglian il deve essere revocato e il compenso professionale spettante all'avv



per l'attività giudiziale svolta a favore deve essere liquidato in euro 97,50 per la fase monitoria e in euro 120,00 per quella di opposizione al decreto ingiuntivo oltre rimborso forfetario del 15% I.V.A. e C.P.A..

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'articolo 92 comma due c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione del fatto che l'opponente, con la sua condotta contraria al disposto dell'art. 83 comma tre bis del D.P.R. n.. 115 del 2002, ha dato causa alla lite.

P.Q.M.

## accoglie

l'opposizione proposta in data 2 gennaio 2017 dall'avvocate avverso il decreto del Giudice di Pace di Cagliari del che, per l'effetto, revoca;
liquida a favore dell'opponente, per l'attività professionale svolta a favore di che, la somma di euro 97,50 per la fase monitoria e quella di euro 120,00 per quella di opposizione al decreto ingiuntivo oltre rimborso forfetario del 15% I.V.A. e C.P.A..

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Cagliari 13 giugno 2017

Il Presidente Delegato

(dr. A. Leuzzi)



